Iccrea Banca

Gruppo bancario Iccrea

La rotta giusta.

Regolamento Assembleare di Iccrea Banca S.p.A.

(APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 LUGLIO 2016)

BCC CREDITO COOPERATIVO

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3

ART. 1 – FINALITÀ DEL DOCUMENTO 3
ART. 2 – APPROVAZIONE, MODIFICA E PUBBLICITÀ DEL DOCUMENTO 3
ART. 3 – CONVOCAZIONE 3
ART. 4 – PARTECIPAZIONE, INTERVENTO E ASSISTENZA IN ASSEMBLEA 3
ART. 5 – VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA 4
ART. 6 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA 5
ART. 7 – APERTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI.....5
ART. 8 – ORDINE DEL GIORNO 6
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 6
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE 6
ART. 11 – SOSPENSIONE DEI LAVORI 7
ART. 12 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE 7
ART. 13 – MODALITÀ E RILEVAZIONE DEI VOTI.....7
ART. 14 – MAGGIORANZE 8

CAPO V - CHIUSURA E PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI 8

ART. 15 – CHIUSURA DEI LAVORI.....8
ART. 16 – PUBBLICITÀ DEI LAVORI 8

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del documento

1. Il presente Regolamento Assembleare (il Regolamento) norma le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, di Iccrea Banca S.p.A. (di seguito anche la "Società").

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, cui si fa espresso rinvio.

Art. 2 – Approvazione, modifica e pubblicità del documento

1. Il presente Regolamento viene adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci di Iccrea Banca S.p.A. ed è modificabile dal medesimo organo.

2. E' consentito ad un numero di soci corrispondenti al 10% della compagine sociale di depositare una o più proposte di modifica del presente Regolamento, che prima del vaglio da parte dell'organo assembleare sono sottoposte alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

3. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.iccreabanca.it).

CAPO II – MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 3 – Convocazione

1. Ai sensi dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare sulle materie ad essa attribuite dallo Statuto, nonché su ogni altro argomento non riservato per legge all'Assemblea Straordinaria.

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Tale luogo deve essere idoneo a contenere tutti i soci con diritto di partecipazione ai lavori assembleari.

4. In considerazione delle materie da trattare, l'ora di apertura dei lavori assembleari deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

5. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. L'avviso ed i relativi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna materiale – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

6. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale.

Art. 4 – Partecipazione, intervento e assistenza in Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai soci nelle persone dei loro legali rappresentanti o nelle persone da questi formalmente delegate ad intervenirvi. Ogni socio infatti può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio ovvero da un soggetto terzo mediante delega scritta, conferendo a quest'ultimo pienezza di mandato. Per quanto attiene ai limiti al numero delle deleghe che

possono essere conferite ai soci si richiama quanto stabilito nello Statuto[1] . Nel modulo di delega allegato all'avviso di convocazione viene precisato che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato.

2. Le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nei biglietti di ammissione inviati ai soci con l'avviso di convocazione.
3. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i soci che, ai sensi dello Statuto, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al libro soci e abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.
4. Assistono di diritto all'Assemblea i componenti degli Organi Aziendali della Società, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale, i responsabili delle Funzioni aziendali che curano la segreteria degli organi e gli adempimenti societari, e il personale tecnico incaricato della gestione dei supporti logistici e informatici necessari per lo svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente ha facoltà inoltre di invitare ai lavori dell'Assemblea, in qualità di ospiti, altri soggetti come, a titolo esemplificativo, i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza, esponenti aziendali e dirigenti delle società del Gruppo o più in generale del Sistema del Credito Cooperativo, dirigenti e personale della stessa Iccrea Banca, rappresentanti della stampa, ospiti esterni ovvero altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 5 – Verifica della legittimazione alla partecipazione in Assemblea

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza, di norma almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. I rappresentanti degli enti soci (legali rappresentanti degli stessi o loro delegati) devono preventivamente accreditarsi presso le apposite postazioni di rilevamento posizionate di norma all'ingresso dei locali assembleari ed esibire al personale incaricato il relativo biglietto di ammissione. Qualora il biglietto di ammissione sia corredato da delega, questa deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'ente socio delegante.
3. Ai rappresentanti degli enti soci può essere chiesto di esibire un documento di identificazione personale in corso di validità laddove non sia possibile il riconoscimento per conoscenza diretta.
4. Qualora il rappresentante dell'ente socio sia sprovvisto del biglietto di ammissione, ha diritto ad ottenerne un duplicato, previa identificazione da parte del personale incaricato e fermo restando il possesso dell'eventuale delega opportunamente timbrata e firmata.
5. Al rappresentante dell'ente socio, una volta identificato, viene consegnata la documentazione messa a disposizione dalla Società per l'Assemblea.
6. A tutti gli intervenuti, anche a quelli senza diritto di voto, è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

[1] **Art. 10, comma 4° dello Statuto**: "*A nessun socio possono essere conferite più di cinque deleghe ovvero non più di dieci deleghe se si tratta delle Federazioni Regionali, Interregionali, delle Federazioni Provinciali di Trento e di Bolzano, della Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A e della Raiffeisen Landsbank Sudtirol S.p.A.*" **(detto articolo sarà efficace all'atto dell'adozione del nuovo Statuto di Iccrea Banca post fusione)**

7. Il personale incaricato deve annotare in un apposito registro, anche tenuto su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di deleghe di cui è, eventualmente, portatore; il rappresentante dell'ente socio è tenuto ad apporre la propria firma nel registro in corrispondenza del proprio nome.
8. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'Assemblea.

Art. 6 – Costituzione dell'Assemblea

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente o chi lo sostituisce assume la presidenza dell'Assemblea.
2. L'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando vi sia rappresentata, direttamente o per delega, almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle azioni intervenute o rappresentate.
3. L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.
4. I componenti degli Organi Amministrativi o di Controllo della Società che siano nel contempo legali rappresentanti di enti soci non concorrono a formare il quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea e devono pertanto conferire delega ad altro soggetto per la rappresentanza degli enti stessi.
5. Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'esistenza del quorum costitutivo previsto per legge e per Statuto, verificati i presupposti normativi, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, il Presidente dichiara la stessa andata deserta e la rinvia ad altra convocazione, se prevista. In caso invece di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente ne dà comunicazione agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente la seduta assembleare entro i termini sanciti dalla legge. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti.
6. Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, i rappresentanti degli enti soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a far registrare la propria uscita, con relativo orario, al personale incaricato. Il socio in ogni caso, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari previa registrazione del proprio ingresso, con relativo orario. La mancata registrazione dell'uscita è considerata presenza ai fini del quorum deliberativo e la mancata registrazione del re-ingresso è considerata assenza ai medesimi fini.

Art. 7 – Apertura e modalità di svolgimento dei lavori

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noti il numero dei soci presenti con diritto di voto - e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci – e le modalità di voto tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. Gli scrutatori non possono essere scelti tra coloro che rappresentano i soci in Assemblea. Nel caso di Assemblea Straordinaria la funzione di segretario è assunta dal notaio incaricato della stesura del

relativo verbale.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. Dell'eventuale attivazione di tali apparecchi deve essere fornita comunicazione ai presenti.
4. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, garantisce il diritto di informazione del socio e facilita un confronto costruttivo di opinioni. Il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
5. Previa autorizzazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di riprese e registrazioni fotografiche/audio/video da parte del personale incaricato. Non è consentito ad altri di utilizzare apparecchi di telefonia mobile, fotografici, video o similari, per riprendere o trasmettere i lavori assembleari.
6. Perché le riprese e le registrazioni possano essere effettuate da soggetti esterni incaricati, ad essi è richiesto di sottoscrivere un impegno di non duplicazione delle stesse e di non divulgazione delle notizie apprese nel corso dei lavori assembleari.

CAPO III TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 8 – Ordine del giorno

1. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno, fornendo ai soci un'adeguata informativa circa gli elementi necessari per assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza.
2. Il Presidente può avvalersi dei soggetti invitati a partecipare all'Assemblea anche per illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e per rispondere alle domande poste dai rappresentanti degli enti soci in relazione a specifici argomenti.
3. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre di seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, in particolare ove gli stessi presentino elementi di connessione, ferma restando la distinta votazione degli stessi.

Art. 9 – Documentazione assembleare

1. Al fine di consentire ai soci di disporre di adeguata informativa, la documentazione da sottoporre all'approvazione è messa a disposizione presso la sede sociale almeno negli otto giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, fatti salvi i maggiori termini previsti dalla Legge o dallo Statuto su specifici argomenti.

Art. 10 – Svolgimento della discussione

1. Il rappresentante dell'ente socio ha diritto, dopo aver formulato apposita richiesta d'intervento al Presidente dell'Assemblea, di prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando lo stesso Presidente non dichiari chiusa la relativa discussione.
2. Rientra nei poteri del Presidente regolare la discussione, organizzare e presidiare gli interventi da parte dei soci, esercitando tali prerogative al fine di garantire la correttezza del dibattito

assembleare. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce la durata massima e l'ordine di priorità degli interventi. Al contempo assicura - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità per i rappresentanti degli enti soci di partecipare alla discussione e di esprimere il proprio voto, nonché impedisce che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

3. I rappresentanti degli enti soci possono prendere la parola soltanto dopo l'apertura formale della discussione su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo come sopra stabiliti. Il rappresentante del socio che abbia richiesto di intervenire ha facoltà di breve replica.

4. Il Direttore Generale ha facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione, mentre il Presidente risponde di norma al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Gli interventi vengono verbalizzati in maniera sintetica, salvo che il rappresentante dell'ente socio faccia espressa richiesta di integrale trascrizione del suo intervento ed il testo sia da lui depositato per iscritto al termine dell'intervento.

Art. 11 – Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 12 – Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione nessun rappresentante degli enti soci può prendere ulteriormente la parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO IV - VOTAZIONE

Art. 13 – Modalità e rilevazione dei voti

1. Il Presidente può disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente, oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

2. Prima di ciascuna votazione, il Presidente dell'Assemblea verifica e rende noto, a soli fini deliberativi, il capitale a quel momento presente al fine di conteggiare la maggioranza necessaria per il quorum deliberativo richiesto.

3. La votazione avviene per alzata di mano, su chiamata di chi è favorevole, contrario, astenuto, ovvero per mezzo di altri strumenti, anche elettronici, purché consentano l'identificazione dei votanti e dell'espressione di voto. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

4. In caso di votazione per alzata di mano, i soci che votano contro la proposta messa ai voti, ovvero si astengono, devono comunicare la propria identità al segretario, presso la postazione all'uopo predisposta all'interno della sala in cui si tiene l'Assemblea, mediante esibizione del biglietto di ammissione, ricevuto al momento in cui è stato registrato il loro ingresso in assemblea, e far registrare la propria espressione di voto (contrario o astenuto) intendendosi in caso contrario il voto espresso favorevolmente.

5. Il rappresentante dell'ente socio che rappresenti per delega altro socio, ha facoltà di votare in

modo disgiunto.

6. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.
7. La rilevazione e il conteggio dei voti vengono condotti collegialmente dal segretario o notaio e dagli scrutatori presso il luogo ove si svolge l'Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
8. Esaurite le operazioni di conteggio complessivo dei voti su ciascun punto all'ordine del giorno posto in votazione, il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, proclama i risultati.

Art. 14 – Maggioranze

1. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. Le nomine per le cariche sociali avvengono a maggioranza relativa.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

CAPO V - CHIUSURA E PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Art. 15 – Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni e proclamati i risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione.
2. In caso di eventuale proroga della seduta assembleare, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente.

Art. 16 – Pubblicità dei lavori

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel Libro delle Assemblee della Società. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal notaio o dal segretario dell'Assemblea e dagli scrutatori, se nominati, ed è pubblicato nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Sono opportunamente conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.